

Determinazione del Dirigente della Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi

171 – 5352 / 2019

N. emanazione - protocollo / anno

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 66-24068 DEL 4/6/2013 – PROVVEDIMENTO DI RIESAME AI SENSI DELL'ART. 29 OCTIES COMMA 3 LETT. a) e b) DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

SOCIETÀ: FENICE S.p.a.

SEDE LEGALE: Via Acqui n. 86 – 10098 Cascine Vica – Rivoli (TO)

SEDE OPERATIVA: Corso Settembrini n. 90 – Comprensorio FIAT Mirafiori – 10135 Torino

P.IVA: 06439101004

POS. n. 007396

Il Dirigente della Direzione

PREMESSO CHE:

▪ con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Torino n. 66-24068 del 4/13/2013 è stata rinnovata ai sensi dell'art. 29 *octies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) già rilasciata alla Società Fenice S.p.a. e relativa all'installazione di Corso Settembrini costituita da un impianto di trattamento chimico fisico biologico di rifiuti pericolosi denominato IREO ed ubicato all'interno del Comprensorio FCA di Mirafiori (ex FIAT), nel Comune di Torino.

Come disposto dall'art. 29 *octies* nella formulazione in allora vigente, la durata dell'AIA era limitata a 6 anni a decorrere dalla data di rilascio e pertanto sino a 4/6/2019. A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 46/2014, l'istituto del rinnovo periodico richiesto dal gestore è stato sostituito da un riesame periodico dell'AIA disposto dall'Autorità Competente al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT (BATC) riferite all'attività principale dell'installazione;

- quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

▪ per effetto della L. 56/2014, la Provincia di Torino è stata sostituita dalla Città Metropolitana di Torino (nel seguito indicata per brevità come C.M.T.) che le è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni a decorrere dal 1 gennaio 2015;

▪ in data 3/10/2018, con nota di prot. C.M.T. n. 111708, come disposto all'art. 29 *octies* comma 3 lett. b) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. così come modificato dal D.lgs. 46/2014, il Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale (ora sostituito dalla Direzione Scrivente) ha disposto l'avvio del riesame avente valenza di rinnovo periodico dell'AIA assegnando al gestore il

termine di sessanta giorni per l'invio della documentazione a tale scopo necessaria;

- in data 17/8/2018 sono state pubblicate sulla Gazzetta dell'Unione Europea le Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BATC Best Available Techniques Conclusions) per il trattamento rifiuti;
- in data 4/12/2018, con note di prot. C.M.T. n. 136935, 137057, 136963, 136979, 136982, 137015, 137130, 137034, 138346, 138352, la Fenice S.p.a. ha trasmesso la documentazione richiesta per il riesame avente valenza di rinnovo periodico. Contestualmente la Società ha trasmesso una relazione sullo stato di applicazione delle BAT Conclusions all'installazione, allegando la ricevuta di versamento degli oneri istruttori previsti dall'art. 33 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- in data 19/12/2018, con nota di prot. C.M.T. n. 143348, l'Ente Scrivente ha indetto apposita Conferenza dei Servizi in modalità sincrona la cui riunione è stata fissata per il 31/1/2019. Nella nota di indizione si precisa che, vista la recente pubblicazione delle BATC e l'inoltro da parte della Società di apposita documentazione, il procedimento di riesame oggetto della Conferenza ha la doppia valenza di rinnovo periodico e di adeguamento alle BAT Conclusions;
- in data 31/1/2019 si è riunita la Conferenza dei Servizi: come emerge dal verbale della seduta trasmesso ai convocati con nota del 4/2/2019, di prot. C.M.T. n. 10642, i rappresentanti degli Enti si sono espressi all'unanimità a favore del riesame dell'AIA, pur ritenendo necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa di dettaglio, elencata nel medesimo verbale, utile per la redazione del provvedimento. Nel corso della seduta si è, inoltre, discusso anche di alcune modifiche proposte dalla Società in sede di riesame;
- nei tempi assegnati a verbale per l'invio, in data 4/4/2019 con nota di prot. C.M.T. n. 31085, la Fenice S.p.a. ha trasmesso le integrazioni richieste dalla Conferenza dei Servizi che, come detto, si riferiscono ad elementi di dettaglio che non influiscono sull'esito favorevole dell'istruttoria;

CONSIDERATO CHE:

- dalla data di emanazione dell'ultimo provvedimento di rinnovo dell'AIA rilasciata alla Società in oggetto sono state pubblicate, in data 17/8/2018, le BATC (BAT Conclusions o Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili) ed il relativo BRef JRC110318-BAT Reference Document for Waste Treatment. Come disposto all'art. 29 *octies* comma 3 lett. a) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorità Competente dispone il riesame dell'installazione entro quattro anni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea delle BATC;
- in data 3/10/2018, con nota di prot. C.M.T. n. 111708, l'Ente Scrivente ha disposto l'avvio del procedimento di riesame avente valenza di rinnovo periodico: nell'inviare la documentazione richiesta a tal fine, la Fenice S.p.a. ha trasmesso anche un'apposita relazione relativa allo stato di applicazione delle BATC all'installazione. Conseguentemente, in accordo con il Gestore, il procedimento di cui il presente atto costituisce determinazione conclusiva, ha la duplice valenza di riesame per rinnovo periodico e per adeguamento alle BATC.
- L'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata attraverso l'indizione di apposita Conferenza dei Servizi condotta in modalità sincrona si è conclusa favorevolmente, facendo emergere gli elementi riassunti nel seguito.

Stato di applicazione delle BATC e BAT AEL applicabili all'installazione.

- l'attività della Fenice S.p.a è ascrivibile alla categoria riportata al punto 5.1. lett. b)

dell'Allegato VIII alla parte seconda titolo IIIbis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., in quanto presso l'installazione in oggetto effettua lo smaltimento di rifiuti pericolosi attraverso il trattamento chimico fisico e biologico per una potenzialità superiore a 10 Mg/g;

▪ dall'esame della documentazione trasmessa dalla Società, analizzata nell'ambito della Conferenza dei Servizi, è emerso che le BATC riferibili all'attività di gestione rifiuti svolta presso l'installazione sono applicate e non sono, pertanto, necessari adeguamenti da attuare entro la scadenza fissata all'art. 29 octies comma 3 lett. a) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. In particolare:

- per quanto riguarda le BATC generali da BAT 1 a BAT 5, la Società è in possesso per l'installazione in oggetto di un SGA certificato secondo la norma UNI EN ISO14001 che prevede specifiche procedure di preaccettazione, accettazione, tracciabilità e caratterizzazione dei rifiuti conferiti ed ha dotato l'impianto di presidi atti a ridurre i rischi derivanti dalla movimentazione e dal trasferimento dei rifiuti;

- in merito alla BAT 6 relativa al monitoraggio dei principali parametri di processo e delle emissioni in acqua provenienti dall'installazione, ed alla BAT 7 che descrive i parametri da monitorare e la relativa frequenza minima, nella valutazione del loro stato di applicazione all'installazione in oggetto occorre tenere conto del fatto dall'installazione si origina uno scarico indiretto che recapita attraverso la fognatura privata del comprensorio in un impianto di trattamento acque reflue (TAR) anch'esso soggetto ad AIA ed autorizzato con D.D. n. 20-3968 del 1/2/2016.

Dal punto di vista quantitativo, da valutazioni istruttorie, risulta che il contributo della portata scaricata dall'impianto IREO al TAR è pari a circa lo 0,03% del totale della portata trattata e quindi non incide in maniera rilevante sulla capacità depurativa di quest'ultimo. La portata è contabilizzata attraverso opportuna strumentazione già prescritta negli atti autorizzativi pregressi.

Dal punto di vista qualitativo, le analisi dei reflui scaricati forniti dalla Società in fase istruttoria mostrano che molti dei parametri da sottoporre a monitoraggio secondo quanto stabilito alla BAT 7 non sono rilevanti in quanto riscontrati o in valori inferiori al limite di rilevabilità strumentale (assenti) o in concentrazioni inferiori di un ordine di grandezza al valore minimo dell'intervallo fissato come BAT AEL dalla tabella 6.2 delle BATC. Si ritiene, pertanto, di poter derogare secondo quanto disposto alla nota 3 della BAT 7 all'effettuazione del monitoraggio per tali inquinanti. La nota 4 alla medesima BAT stabilisce, inoltre, che il monitoraggio si applica a scarichi diretti in corpo idrico ricevente e non a scarichi indiretti come quello in argomento. Tuttavia si ritiene opportuno, per conoscere la qualità dei singoli contributi di acque reflue avviate al TAR prescrivere un monitoraggio periodico di alcuni inquinanti caratteristici con una frequenza annuale, data la limitata variabilità della composizione del refluo scaricato. L'elenco dei parametri da monitorare è fissato nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Per quanto riguarda, invece, l'applicazione dei BAT AELs per gli scarichi indiretti al caso di specie si osserva che la nota 2 della tabella 6.2 delle BATC prevede che i BAT AEL possono non applicarsi nel caso in cui l'impianto di trattamento delle acque reflue a valle dello scarico abbatte gli inquinanti in questione: dalle analisi delle acque di scarico dell'impianto TAR emerge una buona

efficienza di abbattimento per gli inquinanti caratteristici dello scarico IREO, pertanto si ritiene di poter applicare la deroga prevista dalle BATC.

In merito alle acque meteoriche derivanti dall'installazione oggetto del presente provvedimento, non sono emerse in fase istruttoria variazioni al Piano di Gestione e Prevenzione delle Acque Meteoriche redatto ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i. e approvato con l'AIA n. 161-78256 del 11/7/2007, depositato agli atti della Scrivente ai cui contenuti si rimanda interamente;

- in merito alle BATC relative alle emissioni in atmosfera ed in particolare a quelle che prevedono la riduzione delle emissioni diffuse ed odorigene (da BAT 9 a BAT 14) la Società ha già adottato accorgimenti tecnici e gestionali che non rendono necessari, sulla base della documentazione agli atti, ulteriori adeguamenti. In particolare per limitare ulteriormente le emissioni diffuse a fine 2018 è stato dotato di copertura il filtro a carta a servizio dell'impianto: non sono state evidenziate inoltre problematiche di natura odorigena riconducibili in via esclusiva all'attività dell'impianto IREO da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo e del Comune di Torino;

- per quanto riguarda la BAT 8 relativa al monitoraggio delle emissioni convogliate in atmosfera ed i relativi BAT AELs riportati in tabella 6.10 occorre suddividere le emissioni derivanti dall'impianto in due tipologie: quelle provenienti da strutture di stoccaggio (polmonazione dei serbatoi) dei rifiuti e quelle riconducibili al trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa. Nel primo caso non si ritengono applicabili i BAT AELs e si ritiene opportuno mantenere i limiti di emissione già contenuti nei precedenti atti autorizzativi. Per le emissioni convogliate derivanti dal trattamento è, invece, applicabile il BAT AEL relativo ai TVOC che in linea con quanto già contenuto nell'AIA vigente si ritiene opportuno fissare a 20 mg/Nm^3 (corrispondente al massimo valore dell'intervallo del BAT AEL). In virtù dei risultati degli autocontrolli effettuati nell'arco dell'ultimo decennio da parte del gestore, si ritiene di poter fissare una frequenza minima di rilevamento per il parametro TVOC triennale, dal momento che i dati rilevati mostrano una sostanziale stabilità.

Attualmente non si dispone di dati che attestino la non significatività del parametro HCl nelle emissioni derivanti dall'impianto di trattamento, dal momento che tale parametro non è stato oggetto di specifico monitoraggio in vigenza degli atti autorizzativi pregressi. Si ritiene, pertanto, opportuno applicare il BAT AEL relativo al parametro HCl fissando quale valore limite il massimo dell'intervallo pari a 5 mg/Nm^3 e fissare una frequenza minima di rilevamento annuale per un periodo di tre anni. Se dalle analisi effettuate l'inquinante in questione non verrà rilevato o verrà rilevato in concentrazioni molto inferiori al limite inferiore del BAT AEL corrispondente, il gestore potrà richiedere specifica deroga in tal senso. Questa disposizione si ritiene motivata anche dal fatto che tra le tipologie di rifiuti trattate sono presenti anche emulsioni clorurate ed è quindi opportuno valutare l'incidenza del loro trattamento sulle emissioni in atmosfera.

▪ In merito alle BAT relative alla prevenzione di rumore e vibrazioni (BAT 17 e BAT 18) non si ritengono necessari adeguamenti atteso che l'installazione è posta all'interno di un comprensorio industriale e a distanza significativa da recettori sensibili.

▪ Per quanto riguarda le BATC per il trattamento di rifiuti liquidi a base acquosa (BAT 20 e 52) si rileva che le tecniche impiegate presso l'installazione (evaporazione, bioreattore a membrana ecc) sono elencate tra le migliori tecniche disponibili: non si rendono necessari, pertanto, adeguamenti

in tal senso.

Aspetti legati alla sicurezza del sito.

- Secondo quanto dichiarato dal gestore in fase istruttoria, l'installazione oggetto del presente provvedimento non è soggetta agli adempimenti previsti dal D.lgs. 105/2015 (artt. 13, 14 e 15) in materia di aziende a rischio di incidente rilevante. In merito si prende atto di quanto dichiarato e si rimanda alle valutazioni specifiche degli Enti competenti in materia.
- In merito agli aspetti legati alla prevenzione incendi, la Società ha allegato alla documentazione di riesame l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio presentata in data 19/75/2017 al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'art. 5 del DPR 151/2011. Per le valutazioni di merito si rimanda al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per competenza.

Controlli ambientali e relazione di riferimento.

- L'art. 29 *ter* comma 1 lett. m del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. dispone che se l'attività di un'installazione comporta l'utilizzo. La produzione o lo scarico di sostanze pericolose e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, il gestore è tenuto a redigere una relazione di riferimento prima della messa in esercizio o in occasione del primo aggiornamento dell'AIA rilasciata. La Fenice S.p.a. ha effettuato lo screening secondo quanto previsto dal DM 272/2014 e lo ha trasmesso in data 20/5/2015 con nota di prot. C.M.T. n. 75314. Dal documento emerge la non sussistenza dell'obbligo di redigere la relazione di riferimento in quanto pur essendo utilizzate sostanze pericolose pertinenti ai fini della valutazione, i quantitativi annui non superano i valori soglia fissati al medesimo decreto. Con il presente provvedimento si prende atto di quanto dichiarato da Fenice S.p.a., ritenendo ancora attuali le conclusioni riportate nella citata relazione dal momento che non sono intervenute variazioni nel ciclo produttivo dell'installazione.
- L'art. 29 *sexies* comma 6 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. dispone che l'AIA programmi specifici controlli sulla qualità delle acque sotterranee (almeno una volta ogni cinque anni) e per il suolo (almeno una volta ogni dieci anni) a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non possano essere fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli. Nel caso specifico si rileva che l'installazione è contenuta all'interno di un comprensorio industriale già oggetto di valutazione della qualità delle acque sotterranee ai sensi della parte IV Titolo V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (bonifica dei siti inquinati). Questo elemento, abbinato alle valutazioni svolte dalla Società sul rischio di contaminazione e contenute nella relazione di screening, consente di poter derogare all'effettuazione di controlli periodici sulle acque sotterranee: tale matrice ambientale nell'areale di pertinenza dell'installazione è infatti già soggetta a specifici controlli. La gestione dei rifiuti liquidi e degli intermedi di processo avviene in strutture che sono soggette a periodiche verifiche di integrità e di tenuta: si ritiene che tali controlli costituiscano una modalità di verifica indiretta della qualità delle acque sotterranee e del suolo e che non sia necessario prevedere periodici controlli analitici. Nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) allegato al presente provvedimento sono fissate le periodicità per le verifiche suddette.

Esiti dell'attività di controllo

- Nel periodo di validità dell'AIA, ARPA Dipartimento di Torino ha proceduto all'effettuazione

di un controllo integrato secondo quanto previsto nel Piano di Ispezione Ambientale definito dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 29 *decies* comma 11 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. con D.G.R. 44-3272 del 9/5/2016. Come emerge dalla relazione trasmessa in data 21/12/2017, con nota di prot. C.M.T. n. 155624, non sono state rilevate inottemperanze o violazioni alle prescrizioni e condizioni riportate nell'AIA vigente. Non sono state, inoltre, segnalate irregolarità da parte di altri Organi di Controllo e Vigilanza per quanto reperibile dalla documentazione di archivio.

Modifiche proposte in sede di riesame

▪ con la documentazione di riesame la Fenice S.p.a. ha chiesto di poter trattare presso l'impianto emulsioni oleose contenenti fino a 1000ppm di solventi clorurati, considerandole ai fini dell'attribuzione del CER come emulsioni non clorurate. In merito nel corso della seduta di Conferenza è stato acquisito il parere favorevole degli intervenuti ed in particolare l'approccio dell'azienda è stato condiviso anche dal rappresentante di ARPA Dipartimento di Torino. La modifica proposta verrà, pertanto, accolta con il presente provvedimento. Come già evidenziato, per valutare l'incidenza del trattamento attuato sulle emulsioni contenenti solventi clorurati, si ritiene opportuno prevedere un monitoraggio periodico delle emissioni convogliate in atmosfera relativamente al parametro HCl, applicando le BATC di settore;

RILEVATO che:

- la Conferenza dei Servizi appositamente indetta nell'ambito del riesame e condotta in modalità sincrona si è espressa all'unanimità a favore della conclusione positiva del procedimento. Si considera acquisito a norma di legge il parere favorevole incondizionato del Comune di Torino che, regolarmente convocato, non ha partecipato alla seduta né ha trasmesso valutazioni di merito;
- non sono state individuate da parte del Sindaco del Comune di Torino, sede dell'installazione, prescrizioni in materia igienico sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.L.S.;
- il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'istruttoria di riesame che sono risultati congrui;
- ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. le attività di gestione rifiuti oggetto del presente provvedimento devono essere coperte da idonee garanzie finanziarie che devono essere prestate con le modalità individuate dalla D.G.R. n. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.;
- alla data di rilascio del presente provvedimento di riesame la Società è in possesso per l'installazione in oggetto di un SGA certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, rinnovato in data 27/9/2018. Ciò rileva, oltre che alla verifica dello stato di applicazione delle BAT di cui si è ampiamente argomentato in narrativa, anche ai fini delle scadenze con cui sarà effettuato il riesame con valenza di rinnovo periodico disposto ai sensi dell'art. 29 *octies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. che nel caso di specie verrà disposto decorsi dodici anni dalla data di emanazione del presente provvedimento;

RILEVATO inoltre che:

- il procedimento di riesame viene concluso nel rispetto dei termini previsti dall'art. 29 *octies* del D.lgs. 152/2009 e s.m.i., pari a 150 giorni a decorrere dalla data di avvio da parte dell'Autorità Competente al netto delle sospensioni previste dalla normativa vigente;
- il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche. AI fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento ai procedimenti

sopra indicati, non sono emerse situazioni anche potenziali di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;

- il presente provvedimento, in qualità di determinazione motivata di conclusione del procedimento prevista dal comma 6 *bis* della L. 241/90 e s.m.i., sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque chiamate a partecipare ma risultate assenti alla predetta Conferenza dei Servizi;

RITENUTO pertanto di:

- aggiornare, in esito al procedimento di riesame avviato con nota del 3/10/2018, di prot. C.M.T. n. 111708, l'AIA attualmente in capo alla Società Fenice S.p.a. e da ultimo rinnovata con D.D. n. 66-24068 del 4/6/2013 relativa all'installazione di Corso Settembrini 90 – Comprensorio ex FIAT Mirafiori a Torino;
- dare atto che, dall'esame dello stato di applicazione delle BAT Conclusions, non sono necessari adeguamenti per quanto applicabile alle attività dell'installazione;
- accogliere le richieste di modifica proposte da Fenice S.p.a. in sede di riesame e dettagliate in premessa;
- stabilire che il presente provvedimento sostituisce, ai sensi dell'art. 29 *quater* comma 11 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. , le autorizzazioni riportate in dettaglio al punto 4 del dispositivo;
- aggiornare, per le motivazioni esposte in premessa, le condizioni e prescrizioni cui il gestore dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività autorizzata elencate in dettaglio nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- stabilire i livelli di emissione dell'installazione per le varie matrici ambientali ed individuare le modalità di controllo di tali emissioni, la metodologia e la frequenza dello loro misurazione da parte del gestore (autocontrolli) e le modalità e la frequenza dei controlli programmati da parte di ARPA di cui all'art. 29 *decies* comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- individuare le modalità e le frequenza di comunicazione dei dati relativi alle emissioni dell'installazione anche ai fini della loro messa a disposizione del pubblico come disposto all'art. 29 *decies* comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- stabilire le misure relative alle condizioni diverse dal normale esercizio dell'installazione richiamate nelle singole sezioni dell'allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione;

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare la parte II titolo IIIbis in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e la parte IV in materia di gestione rifiuti;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA:

1. di aggiornare, in esito al procedimento di riesame avviato con nota del 3/10/2018, di prot. C.M.T. n. 111708, l'AIA attualmente in capo alla Società Fenice S.p.a. e da ultimo rinnovata con D.D. n. 66-24068 del 4/6/2013 relativa all'installazione di Corso Settembrini 90 – Comprensorio ex FIAT Mirafiori a Torino;
 2. di dare atto che, dall'esame dello stato di applicazione delle BAT Conclusions, non sono necessari adeguamenti per quanto applicabile alle attività dell'installazione;
 3. di accogliere le richieste di modifica proposte da Fenice S.p.a. in sede di riesame e dettagliate in premessa;
 4. di stabilire che il presente provvedimento sostituisce, ai sensi dell'art. 29 *quater* comma 11 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti autorizzazioni:
 - autorizzazione all'esercizio dell'attività di trattamento chimico fisico biologico di rifiuti speciali pericolosi di cui ai punti D8 e D9 dell'allegato B alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. prevista all'art. 208 del medesimo decreto;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista all'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
- Il Piano di Prevenzione e Gestione della Acque Meteoriche redatto ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i., già approvato con l'AIA n. 161-782657 del 11/7/2007 e depositato agli atti della Scrivente è da intendersi interamente confermato anche con il presente provvedimento;
5. di aggiornare, per le motivazioni esposte in premessa, le condizioni e prescrizioni cui il gestore dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività autorizzata elencate in dettaglio nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
 6. di stabilire i livelli di emissione dell'installazione per le varie matrici ambientali ed individuare le modalità di controllo di tali emissioni, la metodologia e la frequenza dello loro misurazione da parte del gestore (autocontrolli) e le modalità e la frequenza dei controlli programmati da parte di ARPA di cui all'art. 29 *decies* comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., riportate in dettaglio nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) allegato al presente provvedimento;
 7. di individuare le modalità e la frequenza di comunicazione dei dati relativi alle emissioni dell'installazione anche ai fini della loro messa a disposizione del pubblico come disposto all'art. 29 *decies* comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 8. di stabilire le misure relative alle condizioni diverse dal normale esercizio dell'installazione;

9. di disporre che, entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione, vengano prestate le garanzie finanziarie a copertura dell'attività di gestione rifiuti autorizzata con il presente provvedimento, con le modalità individuate dalla D.G.R. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. sulla base dei quantitativi riportati nell'apposita sezione dell'allegato che costituisce parte integrante del presente atto;

10. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate al precedente punto 4: il presente provvedimento non esonera il gestore dall'obbligo di conseguire gli altri atti necessari per l'esercizio dell'attività autorizzata e dagli adempimenti previsti dalla vigente normativa ed alla stessa applicabile;

11. di stabilire che, in caso di violazioni alle prescrizioni riportate nella presente determinazione, si procederà all'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 29 *decies* comma 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ed altri previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge. In particolare è facoltà dell'Autorità Competente rivalutare le condizioni e prescrizioni riportate nel presente provvedimento qualora necessario;

12. di disporre che, ai sensi dell'art. 29 *octies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il riesame avente valenza di rinnovo periodico della presente autorizzazione sarà disposto dall'Autorità Competente decorsi dodici anni dall'ultimo riesame dell'AIA effettuato sull'intera installazione e, pertanto, entro dodici anni dalla data di emanazione del presente provvedimento. Sono fatte salve le altre fattispecie di riesame disciplinate al medesimo articolo.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

L'allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 15/05/2019

RM

Il Dirigente della Direzione
(Dott. Guglielmo FILIPPINI)

SEZIONE 1 – TIPOLOGIE DI RIFIUTI E DESCRIZIONE DELL'INSTALLAZIONE

1.1) TIPOLOGIE DI RIFIUTI ED OPERAZIONI AUTORIZZATE

Le tipologie di rifiuti per cui è autorizzato il trattamento presso l'installazione oggetto del presente provvedimento sono riportate nella seguente tabella:

CER	Descrizione
110113 *	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose (<i>limitatamente a emulsioni oleose</i>)
120109 *	emulsioni e soluzioni per macchinari non contenenti alogeni
130104 *	emulsioni clorurate
130105 *	emulsioni non clorate ¹
130507 *	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
130801 *	fanghi ed emulsioni prodotti da processi di dissalazione (<i>limitatamente alle emulsioni oleose</i>)
130802 *	altre emulsioni

Le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con riferimento agli allegato B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. sono le seguenti:

D8 – trattamento biologico

D9 – trattamento chimico fisico

1.2) DESCRIZIONE DELL'INSTALLAZIONE

L'impianto IREO (acronimo di Impianto Rottura Emulsioni Oleose) è costituito dalle seguenti strutture. La descrizione è quella riportata nella documentazione di riesame trasmessa in più invii in data 4/12/2018 con le note riportate in premessa.

Immagazzinamento e stoccaggio preliminare al trattamento

L'immagazzinamento dei rifiuti costituiti da emulsioni oleose avviene all'interno di quattro serbatoi in acciaio del volume nominale pari a 50 m³ cadauno e di volume utile pari a 45 m³, posti all'interno di un apposito bacino di contenimento in calcestruzzo, dotati di misuratori di livello e di dispositivi di trattamento delle emissioni provenienti dagli sfiati. I serbatoi sono identificati con le sigle S01-S02-S03-S04. L'area antistante i serbatoi è pavimentata e dotata di un sistema di raccolta di eventuali sversamenti: sono inoltre presenti pompe monovite per il caricamento dei serbatoi.

Le emulsioni provenienti dal comprensorio (FCA Italy Mirafiori Powertrain Plant) sono, invece, immagazzinati all'interno di tre serbatoi del volume nominale di 130 m³ cadauno identificati con le sigle S71-S72-S73. I serbatoi vengono utilizzati per il rilancio al serbatoio S1 che costituisce la prima

¹ Si considerano non clorate le emulsioni contenenti fino a 1000 ppm di solventi clorurati per le motivazioni esposte in narrativa.

fase di alimentazione alle linee di evaporazione e dispongono di un sistema di controllo di livello che dialoga con quello del serbatoio S1.

Sono altresì presenti due vasche identificate con le sigle V0 e V2, da 200m³ ciascuna in cui possono essere stoccati i reflui provenienti dal comprensorio o i rifiuti in caso di interventi manutentivi o in caso di spazio insufficiente nelle altre strutture di immagazzinamento.

Sia i rifiuti costituiti da emulsioni oleose, sia i reflui provenienti dal comprensorio sono rilanciati al serbatoio S1 del volume di 130 m³ collegato a tre pompe di alimentazione, una per ciascuna delle due linee di evaporazione più una di riserva.

Trattamento emulsioni²

Dal serbatoio S1 le emulsioni sono avviate al trattamento il cui primo stadio è costituito dal disoleatore a caldo (Dc1) che ha lo scopo di eliminare la fase oleosa libera surnatante. La frazione oleosa recuperata è avviata all'esauritore (Es1) mentre la frazione acquosa è sottoposta a filtrazione su di un filtro carta (Fc1) per la rimozione di eventuali residui solidi di piccole dimensioni.

Successivamente la frazione acquosa è inviata al reattore R1 in cui confluisce anche il flusso di ricircolo dove, per aggiunta di acido acetico, avviene la rottura dell'emulsione. La frazione acquosa così disemulsionata è avviata al decantatore lamellare DI1 dove l'olio libero disemulsionato si separa e viene inviata all'esauritore Es1.

La fase acquosa in uscita dal decantatore è avviata alla linea di evaporatori multiflash. La linea è costituita da tre effetti operanti a temperature decrescenti e pressioni crescenti (T=90° P= -0.4 bar nel primo effetto, T=70° P= 0.65 bar nel secondo, T=50° e P= -0.85 bar nel terzo) per recuperare il salto ebulloscopico. Nella linea di evaporazione l'emulsione oleosa già indebolita dall'effetto dell'acido acetico, si rompe definitivamente e si originano così due flussi: il distillato allo stato gassoso ricco in acqua ed un residuo liquido ricco in olio. Il primo è condensato nella torre evaporativa Te1 ed avviato al successivo trattamento chimico fisico biologico, il secondo è avviato dapprima al decantatore Do1 per la separazione gravimetrica dell'acqua eventualmente presente ed avviato all'esauritore Es1.

L'esauritore opera alla pressione di -0.85 bar ed a temperature via via crescenti in modo da evaporare la quota di acqua residua ed ottenere un olio concentrato al 95%, che viene conferito al Consorzio Obbligatorio degli oli usati previo stoccaggio nel serbatoio So₁.

Trattamento chimico fisico biologico³

Il distillato recuperato dalla linea di evaporazione e le altre frazioni acquose recuperate dalle varie apparecchiature sono avviate all'impianto chimico fisico CF. L'impianto prevede una prima sezione di acidificazione e precipitazione tramite aggiunta di acido cloridrico e cloruro ferrico e

² La descrizione riportata è quella della linea 1. In impianto sono presenti due linee gemelle. Le apparecchiature della linea 2 sono identificate con le stesse sigle di quelle della linea 1 ma riportano il numero identificativo 2.

³ L'impianto chimico fisico biologico descritto è a servizio di entrambe le linee di evaporazione.

bentonite. In seguito in una seconda vasca di reazione si attua la basificazione del refluo per la precipitazione dei metalli pesanti. Viene poi aggiunto polielettrolita per favorire l'eliminazione dei colloidi. Il refluo così trattato è avviato al sedimentatore lamellare per la separazione dei fanghi.

La frazione chiarificata derivante dal sedimentatore lamellare è inviata all'impianto biologico costituito in una prima vasca anossica (Van) di denitrificazione ed in seguito a quattro vasche di ossidazione. La biomassa proveniente dalle vasche è inviata ad un reattore a membrane (MBR): il permeato è scaricato all'interno della fognatura privata del comprensorio ed avviato all'impianto di trattamento acque reflue TAR (soggetto ad autonomo atto autorizzativo e non oggetto della presente installazione n.d.r) tramite la vasca di rilancio V4. I fanghi di supero dell'impianto biologico e quelli derivanti dal sedimentatore lamellare sono avviati all'ispessitore IS in cui sono condizionati per aggiunta di calce.

I fanghi condizionati sono filtropressati nel filtropressa Fp.

Dispositivi di captazione e trattamenti emissioni

Sono a servizio dell'installazione i dispositivi di captazione e trattamento delle emissioni oleose descritti nella successiva sezione 3 del presente allegato.

1.3) POTENZIALITA' DELL'INSTALLAZIONE E CAPACITA' DI IMMAGAZZINAMENTO

Potenzialità	Mg/anno	m ³ /giorno	m ³
Potenzialità nominale	60.000	192	
Potenzialità destinata al trattamento rifiuti	20.000	64	
Capacità di immagazzinamento			1450

Ai fini del calcolo delle garanzie finanziarie la capacità massima di immagazzinamento (parco serbatoi e singole strutture costituenti l'impianto è pari a **1450 m³** corrispondenti a circa **1305 t** di rifiuti pericolosi⁴.

⁴ La densità utilizzata per il calcolo è pari a 0,90 t/m³ corrispondente al valore medio dell'intervallo di densità dell'olio minerale.

SEZIONE 2 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

È fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intedimenti gestionali dichiarati nella documentazione tecnica presentata in occasione della domanda di AIA dei successivi rinnovi e/o aggiornamenti ed in occasione del procedimento di riesame cui si riferisce il presente provvedimento. Ad integrazione di quanto previsto dal gestore si prescrive il rispetto di quanto nel seguito specificato.

2.1) I rifiuti devono essere gestiti nel rispetto delle finalità di cui all'art. 177 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e quindi:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo o la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori e odori;
- senza danneggiare i paesaggio e siti di particolare interesse tutelati ai sensi della normativa vigente;

2.2) le tipologie di rifiuti per le quali la Fenice S.p.a. è autorizzata a svolgere l'attività di gestione rifiuti cui si riferisce il presente provvedimento sono esclusivamente quelle elencate nella tabella riportata al punto **1.1)** della precedente sezione **1**. Al medesimo punto sono, inoltre, riportate le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con riferimento agli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

2.3) la potenzialità nominale dell'installazione e quella autorizzata per il trattamento dei rifiuti sono indicate nella tabella riportata al punto **1.3)** della precedente sezione **1**, in cui è riportata anche la capacità massima di immagazzinamento dell'installazione. L'installazione è destinata prioritariamente al trattamento dei reflui provenienti dal Compensorio industriale ex FIAT Mirafiori: l'attività di gestione rifiuti oggetto del presente provvedimento è autorizzata nell'ambito della capacità residua di trattamento;

2.4) le strutture di cui è costituita l'installazione devono essere opportunamente identificate , tramite apposito cartello o targa ben visibile per dimensione e collocazione in cui devono essere riportate le sigle identificative indicate alla precedente sezione **1**. Per agevolare l'attività degli Organi di Controllo e Vigilanza presso l'installazione deve essere disponibile una planimetria degli impianti con indicazione delle principali aree dedicate agli impianti;

2.5) tutte le strutture che costituiscono l'installazione devono possedere i requisiti indicati negli elaborati tecnici trasmessi a corredo della domanda di AIA ed aggiornamenti successivi, compreso il riesame e devono essere adeguatamente mantenute e mantenute in efficienza;

2.6) i recipienti fissi e mobili destinati a contenere rifiuti devono essere contrassegnati con etichette o targhe indicanti il CER e la descrizione dei rifiuti in essi contenuti, fatto salvo il rispetto di quanto espressamente previsto dalla normativa vigente in materia di etichettatura delle sostanze pericolose;

2.7) i contenitori fissi e mobili destinato allo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di sicurezza in relazione alle caratteristiche fisico chimiche e di pericolosità dei rifiuti in essi contenuti. Gli stessi devono essere provvisti di dispositivi che consentano di svolgere in maniera agevole la movimentazione (contenitori mobili) nonché le operazioni di svuotamento e

riempimento e devono essere mantenuti in buono stato di conservazione;

2.8) i serbatoi contenenti rifiuti oggetto della presente autorizzazione devono essere riempiti al massimo al 90% della loro capacità nominale. A tal fine, i serbatoi devono essere dotati di opportuni indicatori di livello che devono essere mantenuti funzionanti ed efficienti;

2.9) il bacino di contenimento in cui sono posizionati i serbatoi identificati con le sigle S01-S02-S03 e S04 deve essere mantenuto in efficienza ed in buono stato di manutenzione. Tale bacino deve essere mantenuto vuoto provvedendo tempestivamente all'allontanamento di eventuali colaticci o delle acque meteoriche in esso accumulate che potranno essere trattate presso l'installazione o avviate a smaltimento esterno secondo quanto previsto dalla vigente normativa;

2.10) deve essere effettuata con cadenza biennale, entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, una verifica dello stato di integrità di tutti i serbatoi, dei bacini di contenimento e delle strutture a servizio dell'installazione, con modalità che possono prevedere controlli visivi e/o strumentali. Le risultanze di dette verifiche devono essere riassunte in apposita relazione che attesti l'idoneità delle strutture, a firma di tecnico abilitato ed iscritto a competente Ordine o Collegio, da trasmettere con le modalità e le tempistiche fissate alla successiva sezione 4;

2.11) i rifiuti conferiti all'installazione devono essere sottoposti alle procedure di omologazione, preaccettazione ed accettazione facenti parte integrante del SGA Aziendale. Una copia delle procedure aggiornata all'ultima revisione utile deve essere disponibile presso l'installazione per gli Organi di Controllo e Vigilanza;

2.12) l'installazione deve essere dotata di un sistema di contabilizzazione dei flussi di reflui e rifiuti ad esso convogliati e dei reflui scaricati nella fognatura privata a servizio del comprensorio. Qualora non già presente alla data di emanazione del presente atto, l'installazione dovrà essere dotata della seguente strumentazione:

- contatore volumetrico per la contabilizzazione dei reflui complessivamente trattati in impianto (sia quelli provenienti da comprensorio e sia quelli costituiti da rifiuti);
- contatore volumetrico per la contabilizzazione dei rifiuti avviati a trattamento;
- contatore volumetrico per la contabilizzazione delle acque scaricate nella fognatura privata del comprensorio (a valle della vasca V4).

Gli strumenti tra quelli sopra elencati non ancora presenti in stabilimento alla data di emanazione del presente provvedimento dovranno essere installati entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla medesima data. È facoltà del gestore proporre diverse modalità di contabilizzazione dei vari contributi dei reflui sottoposti a trattamento o derivanti dallo stesso che andranno preventivamente condivise con la scrivente Direzione prima della loro attuazione;

2.13) la strumentazione di controllo richiesta al precedente punto deve essere accuratamente mantenuta e sottoposta a periodica taratura con frequenza almeno annuale. I certificati di taratura devono essere custoditi presso l'installazione a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza. I contatori possono essere azzerati, se ritenuto necessario dal gestore per ragioni gestionali, solo all'inizio dell'anno solare tenendo a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo la lettura dei dati prima dell'azzeramento (ad es. tramite una fotografia datata del contatore in cui sia visibile il dato relativo all'ultima lettura);

2.14) deve essere attuato con le frequenze e le modalità riportate nel Piano di Monitoraggio e

Controllo (PMC) del presente allegato un monitoraggio quali-quantitativo delle acque scaricate all'interno della fognatura privata e recapitate all'impianto di trattamento acque reflue TAR a servizio del comprensorio;

2.15) i rifiuti devono essere gestiti in modo tale da escludere la formazione di prodotti infiammabili e/o esplosivi, lo sviluppo di gas e vapori o di quantità di calore tali da ingenerare pericolo per le strutture e gli addetti;

2.16) nella gestione dei rifiuti dovranno essere rispettati i criteri di priorità di avvio a smaltimento/recupero degli oli usati riportate all'art. 216 bis comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., fermi restando gli obblighi di conferimento sanciti all'art. 233 del medesimo decreto;

2.17) fatto salvo quanto espressamente previsto dal gestore nel Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche redatto ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i. (approvato con l'AIA n. 161-782657 del 11/7/2007), l'attività dell'installazione deve avvenire in modo tale da impedire la contaminazione delle acque superficiali o sotterranee da parte di effluenti liquidi o residui solidi derivanti dall'attività esercitata. A tal fine deve sempre essere mantenuta in buono stato la pavimentazione a servizio delle aree di movimentazione e di transito dei rifiuti e devono essere effettuate periodiche e costanti attività di manutenzione e pulizia;

2.18) presso l'impianto devono essere sempre disponibili idonei dispositivi antincendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente previsto in merito dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. La presente autorizzazione non esonera il gestore dagli obblighi previsti dal D.lgs. 151/2011 e s.m.i. qualora applicabili all'attività in oggetto;

2.19) deve essere garantito l'immediato accesso all'impianto da parte del personale degli Organi di Vigilanza e Controllo senza obbligo di approvazione preventiva da parte direzione aziendale e deve essere sempre possibile reperire un referente tecnico;

2.20) la presente autorizzazione corredata di una copia della documentazione tecnica in essa richiamata dovrà essere sempre custodita anche in copia digitale o cartacea presso la sede operativa in oggetto.

**SEZIONE 3 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA
PUNTI DI EMISSIONE**

3.1) Sono autorizzati i seguenti punti di emissione in atmosfera:

Punto di emissione SIGLA	Provenienza	Impianto di abbattimento	Portata (Nm³/h)	Altezza dal suolo (m)
EM01	Serbatoi stoccaggio emulsioni S1 e S2	Adsorbitore a carboni attivi (cartuccia)	n.d.	7
EM02	Serbatoi stoccaggio emulsioni S3 e S4	Adsorbitore a carboni attivi (cartuccia)	n.d.	7
EM03	Strutture a servizio dell'impianto di trattamento + Vasche V0 e V2	Prefiltro metallico filtro a tasche carboni attivi ⁵ + scrubber ad umido	7660	10
EM04	Serbatoi stoccaggio oli S ₀₁ e S ₀₂	Adsorbitore a carboni attivi (cartuccia)	n.d.	5

CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

3.2) Gli impianti devono essere realizzati come da progetto approvato e devono essere correttamente gestiti per garantire il rispetto dei livelli di emissione e delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione;

3.3) i livelli di emissione fissati nel PMC allegato al presente provvedimento rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dall'installazione;

3.4) i punti di captazione delle emissioni, le linee ed i punti di emissione degli effluenti gassosi e gli impianti di abbattimento degli inquinanti devono essere realizzati come da specifiche progettuali;

3.5) i condotti per le emissioni in atmosfera devono essere provvisti di idonee prese, dotate di opportuna chiusura, per la misura ed il campionamento degli stessi. Le prese devono essere accessibili in sicurezza nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

3.6) i punti di emissione devono essere identificati con le sigle riportate nella tabella di cui al precedente punto **3.1)**. La sigla identificativa deve essere riportata sui rispettivi camini in modo ben visibile tramite l'apposizione di cartelli o targhe di adeguate dimensioni;

3.7) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione di deflusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto.

⁵ Il prefiltro metallico, il filtro a tasche ed il filtro a carboni attivi costituiscono pretrattamento di flussi emissivi che provengono da specifiche apparecchiature che sono poi convogliati allo scrubber ad umido ed emessi in atmosfera attraverso il punto di emissione **EM03**.

GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

3.8) L'esercizio e la manutenzione degli impianti e delle linee di aspirazione devono essere tali da garantire, nelle condizioni normali di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione e dei BAT AELs riportati nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC);

3.9) gli impianti di abbattimento delle emissioni, previsti a progetto, e le reti di aspirazione ad essi collegati devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuate a cura del gestore manutenzioni periodiche;

3.10) gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto tecnicamente possibile che si generino emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle attività autorizzate.

PRESCRIZIONI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

3.11) Gli effluenti gassosi provenienti dall'attività autorizzata devono essere sottoposti a trattamento all'interno degli impianti di abbattimento descritti nella tabella di cui al precedente punto **3.1)**;

3.12) gli effluenti gassosi in ingresso agli adsorbitori a carboni attivi devono avere una temperatura inferiore a 45° con un tasso di umidità relativa non superiore al 60%;

3.13) le cariche di carbone attivo devono essere sostituite o rigenerate con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del tipo di rifiuti trattati e comunque almeno una volta l'anno;

3.14) lo scrubber deve essere dotato di misuratore di livello della soluzione di lavaggio. Eventuali avarie della pompa di ricircolo devono essere segnalate da apposito segnale acustico e/o luminoso per consentire un rapido intervento e devono essere prontamente risolte. La manutenzione della strumentazione di controllo a servizio dello scrubber deve essere registrata come le modalità previste al successivo punto **3.16)**;

3.15) il gestore deve tenere a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza un apposito registro dedicato (di cui al successivo punto **3.16)**) sul quale deve riportare le seguenti informazioni:

a) la data di ogni sostituzione della carica di carbone attivo e della soluzione di lavaggio dello scrubber;

b) il quantitativo e la tipologia di carbone attivo sostituito si volta in volta e della soluzione di lavaggio;

c) allegare le fatture di acquisto dei carboni da custodire presso l'installazione per almeno tre anni;

3.16) il gestore deve annotare gli interventi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento emissioni, nonché la data ed il tipo degli interventi di manutenzione/controllo eseguiti sugli impianti di abbattimento su apposito registro cartaceo o informatico compilato in conformità allo schema esemplificativo di cui all'Appendice 2 dell'Allegato VI alla parte V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Il registro dovrà essere custodito presso l'installazione a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo, con uno storico di almeno tre anni;

AVVIAMENTO DEGLI IMPIANTI E CONTROLLI ALLE EMISSIONI

3.17) gli impianti di abbattimento ai fini degli adempimenti previsti all'art. 269 comma 6 del

D.lgs. 152/2006 e s.m.i. si considerano già in esercizio alla data di emanazione del presente provvedimento;

3.18) il rilevamento periodico delle emissioni in atmosfera (autocontrolli periodici) è richiesto con la frequenza indicata nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e deve essere sempre riferito alle condizioni più gravose di esercizio;

3.19) il gestore deve comunicare via PEC alla Città Metropolitana di Torino ed all'ARPA di Torino, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli delle emissioni;

3.20) il gestore deve trasmettere i risultati analitici degli autocontrolli di cui sopra contestualmente all'invio della relazione annuale prevista alla successiva sezione **6**, agli Enti ivi indicati. Per la presentazione dei risultati dei suddetti autocontrolli, il gestore deve utilizzare il modello CONTR.EM adottato dalla Provincia di Torino con D.G.P. n. 54-48399 del 29/12/2009 scaricabile dal sito internet www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente;

3.21) i metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC). Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

SEZIONE 4 – PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMC)

Le emissioni provenienti dall'installazione devono essere monitorate con le modalità e le frequenze riportate nella tabella che segue dove sono altresì riportati i livelli massimi di emissione associati alle BAT (BAT AELs) o i livelli di emissioni stabiliti ai sensi della vigente normativa per parametri ritenuti comunque significativi e per i quali non sono fissati BAT AELs.

I livelli massimi di emissione e i BAT AELs corrispondono ai valori limite che non devono essere superati in condizione di normale esercizio dell'installazione. Per le condizioni diverse dal normale esercizio vale quanto stabilito nella specifica sezione.

Le metodiche indicate nel PMC sono quelle riportate nelle BATC. In caso di assenza di indicazione della metodica N.D. nella colonna "Norma/e" nella restituzione dei risultati deve essere riportato anche il metodo analitico di riferimento. In presenza di una o più norme di riferimento, il gestore deve scegliere una di quelle riportate, indicandola nella restituzione dei risultati.

4.1) CONTROLLI AMBIENTALI

Matrice	Rif. Prescrizione	Punto di monitoraggio	Parametro	Norma/e	Frequenza minima di monitoraggio	BAT AEL	Livello di emissione
Aria	3.18)	EM01	TVOC	EN 12619	-----	-----	20 mg/Nm ³
		EM02	TVOC	EN 12619	-----	-----	20 mg/Nm ³
		EM03	Velocità e portata	UNI 10169:2001 ISO 10780:1994	Triennale	-----	-----
			TVOC	EN 12619	Triennale	20 mg/Nm ³	-----
			HCl	EN1911	Annuale	5 mg/Nm ³	-----
		EM04	TVOC	EN 12619	-----	-----	20 mg/Nm ³

Matrice	Rif. Prescrizione	Punto di monitoraggio	Parametro	Norma/e	Frequenza minima di monitoraggio	BAT AEL	Livello di emissione
Acqua	2.14)	V4 (vasca di rilancio al TAR)	Composti organici alogenati adsorbibili (AOX)	EN ISO 9562	annuale	-----	-----
			Benzene, toluene, etilbenzene, xilene BTEX	EN ISO 15680	annuale ⁶	----	-----
			Domanda chimica di ossigeno (COD) oppure Carbonio Organico Totale (TOC)	N.D. EN 1484	annuale	-----	-----
			Indice degli idrocarburi (HOI)	EN ISO 9377-2	annuale	-----	-----
			As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Mn	EN ISO 11885, EN ISO 17294-2, EN ISO 15586	annuale	-----	-----
			CrVI	EN ISO 10304-3, EN ISO 23913	annuale	----	-----
			Hg	EN ISO 17852 EN ISO 12846	annuale	----	-----
			PFOA PFOS	N.D.	annuale ⁷	-----	-----
			Volume di scarico	N.D.	annuale	-----	60000 m ³ /anno

⁶ Se in occasione del primo rilevamento il parametro ha una concentrazione inferiore al limite di rilevabilità il monitoraggio non deve essere ripetuto gli anni successivi.

⁷ Vedi nota 6

Matrice	Rif. Prescrizione	Punto di monitoraggio	Parametro	Norma/e	Frequenza minima di monitoraggio	BAT AEL	Livello di emissione
Suolo	2.10)	Bacino di contenimento e serbatoi	Verifica di integrità	N.D.	biennale	-----	Monitoraggio periodico finalizzato alla prevenzione e protezione dalle perdite e quindi alla contaminazione del suolo
Energia	-----	n.d.	KWe/Mg di rifiuto trattato KWt/Mg rifiuto trattato	-----	annuale		Monitoraggio a scopo conoscitivo

4.2) CONTROLLI PROGRAMMATI

Ai sensi dell'art. 29 *sexies* comma 6 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., l'ARPA effettua il controllo programmato dell'installazione, con oneri a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29 *decies* comma 3 con la frequenza individuata nel Programma Triennale di Ispezione Ambientale predisposto in ottemperanza alla D.G.R. n. 44-3272 del 9/5/2016 e come previsto all'art. 29 *decies* comma 11 bis del medesimo decreto con le seguenti modalità:

- verifica del rispetto delle prescrizioni e condizioni per l'esercizio dell'attività contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- verifica dell'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del gestore dei dati ambientali e di situazioni, inconvenienti od incidenti che abbiano influito in modo significativo sulle prestazioni dell'installazione.

Il Programma Triennale di Ispezione Ambientale è consultabile nella sezione AIA del sito web www.arpa.piemonte.gov.it.

SEZIONE 5 – CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO E SUCCESSIVE ALLA CHIUSURA DELL'ATTIVITÀ

5.1) Al verificarsi di eventi incidentali, malfunzionamenti e guasti degli impianti costituenti l'installazione e/o dei presidi di abbattimento delle emissioni nelle varie matrici ambientali (acqua, aria, suolo), il gestore deve darne tempestiva⁸ comunicazione alla Direzione in intestazione, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Sindaco del Comune di Torino. La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:

- tipologia dell'evento e stima della sua gravità;
- accorgimenti tecnici e gestionali messi in atto per addivenire ad una sua tempestiva risoluzione per quanto tecnicamente possibile;
- indicazione delle ricadute stimate sulle emissioni dell'installazione nelle varie matrici a seguito dell'evento, con particolare riferimento al rispetto dei livelli di emissione stabiliti in AIA ed individuazione di autonome misure di salvaguardia necessarie per ripristinare la conformità a garantirla provvisoriamente.

5.2) Il gestore deve preventivamente analizzare i possibili eventi incidentali che possono interessare l'installazione attraverso la redazione di un apposito Piano di Emergenza Ambientale eventualmente integrando il Piano di Emergenza Interno che deve essere redatto ai sensi dell'art. 26 bis della Legge 1 dicembre 2018 n. 132. Il piano, separatamente o integrato nel piano di emergenza interno, deve essere trasmesso alla Direzione in intestazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto. Nel piano devono essere indicate, oltre le principali situazioni di emergenza, anche le azioni da intraprendere e le comunicazioni da effettuare agli Enti competenti da coinvolgere per l'adozione di provvedimenti in materia igienico sanitaria o di protezione civile, fatto salvo quanto espressamente disposto dalla sopra citata norma di legge.

5.3) Il Piano di Emergenza di cui al precedente punto deve essere revisionato annualmente, a decorrere dalla data di trasmissione all'Ente scrivente, tenendo conto degli eventi che si sono verificati nel corso dell'anno precedente, dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei progressi tecnici legati alle misure da adottare in caso di incidenti, apportando le modifiche ed integrazioni necessarie per garantire un elevato livello di protezione ambientale.

5.4) In caso di anomalie di funzionamento o interruzioni di servizio degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera o delle linee di trattamento ad esse asservite tali da non permettere il rispetto dei livelli di emissione in atmosfera fissati nel PMC, il gestore ai sensi dell'art. 271 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. informa la Direzione in intestazione e l'ARPA Dipartimento di Torino entro e non oltre le otto ore successive all'evento, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e le relative tempistiche. Gli interventi devono essere adottati senza ritardo.

5.5) In caso di anomalie e malfunzionamenti degli impianti di trattamento rifiuti che non consentano il rispetto dei limiti fissati dal gestore della rete fognaria privata attraverso la quale lo

⁸Ai fini del rispetto della presente prescrizione per tempestiva comunicazione si intende una comunicazione effettuata entro e non oltre 12 ore dall'evento, qualora non diversamente stabilito.

scarico dell'impianto IREO recapita nell'impianto di trattamento acque reflue (TAR) del comprensorio di Mirafiori, il gestore deve tempestivamente sospendere lo scarico e valutare con il gestore del TAR gli interventi atti ad evitare di comprometterne l'efficienza depurativa. Di tali interventi deve essere data tempestiva comunicazione alla Direzione Scrivente ed all'ARPA Dipartimento di Torino.

5.6) In caso di sversamenti di liquami, intermedi, sostanze e preparati impiegati nei processi il gestore deve adottare tutte le procedure volte a contenere al massimo le immissioni di inquinanti in ambiente, garantendo per quanto tecnicamente possibile l'assenza di fenomeni di inquinamento tali da peggiorare lo stato ambientale del sito di ubicazione dell'installazione. Dette procedure devono essere rese parte integrante del Piano di Emergenza di cui al precedente punto **5.2)**.

5.7) In caso di situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere dato immediato avviso alla Direzione Scrivente e ad ARPA Dipartimento di Torino per predisporre congiuntamente gli interventi del caso.

5.8) In caso di cessazione dell'attività autorizzata, il gestore dovrà darne preventiva comunicazione via PEC (con un anticipo di almeno 60 giorni) alla Direzione in intestazione. In merito è fatto obbligo al gestore di provvedere all'allontanamento di tutti i materiali presenti in impianto, alla dismissione delle aree e delle strutture fisse e mobili presenti presso l'installazione, secondo un Piano di Dismissione recante indicazioni generali sulle macrocategorie di attività che verranno svolte al termine della vita operativa dell'installazione. Tale Piano di Dismissione deve essere aggiornato e trasmesso alla Direzione in intestazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto. Il crono programma contenente il dettaglio delle attività da svolgersi in fase di dismissione deve essere allegato, invece, alla comunicazione di preavviso di cessata attività.

5.9) L'ottemperanza alle prescrizioni impartite con il presente provvedimento non esonera il gestore dall'obbligo di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di bonifica dei siti contaminati di cui alla parte IV titolo V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

SEZIONE 6 – TRASMISSIONE DATI RELATIVI AI CONTROLLI DELLE EMISSIONI

Ai sensi dell'art. 29 *decies* comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore deve trasmettere con cadenza annuale entro il 30 aprile di ogni anno i seguenti dati relativi al controllo delle emissioni richiesti dal presente provvedimento. Tali dati devono essere trasmessi alla Direzione in intestazione, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune di Torino.

La Direzione in intestazione provvederà alla messa a disposizione dei dati ambientali sul proprio sito internet istituzionale. Nel caso in cui il gestore ritenga, sulla base di ragioni oggettive e motivate, che tra i dati trasmessi ve ne siano alcuni riservati per ragioni industriali o di proprietà intellettuale, deve indicarlo espressamente.

6.1) RIFIUTI

Deve essere trasmessa una relazione riepilogativa contenente i seguenti dati in forma sintetica, in modo da risultare leggibili da parte dei soggetti che ne chiedono l'accesso a norma di legge:

- quantitativi complessivi di rifiuti trattati nel corso dell'anno di riferimento⁹, suddivisi codice CER;
- quantitativo di olio recuperato e indicazione delle operazioni di smaltimento/recupero cui è stato destinato;
- principali inconvenienti che si sono verificati durante l'esercizio dell'attività nel corso dell'anno di riferimento ed accorgimenti tecnici e gestionali adottati per risolvere le criticità riscontrate;
- revisione annuale del Piano di Emergenza Ambientale così come disposto al punto 5.3).
- relazione di verifica dello stato di integrità dei serbatoi e dei bacini di contenimento a servizio dell'installazione di cui al punto 2.10) della Sezione 2.

6.2) ARIA

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati esposti in modo sintetico in modo da risultare leggibili da parte dei soggetti che ne chiedono l'accesso a norma di legge:

- esiti degli autocontrolli delle emissioni in atmosfera di cui al precedente punto 3.18);
- principali interventi di manutenzione sulla base del registro di cui al punto 3.16) della Sezione 3.

6.3) ACQUA

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati esposti sinteticamente in modo da risultare leggibili da parte dei soggetti che ne chiedono l'accesso a norma di legge:

- esiti del monitoraggio condotto sullo scarico dell'impianto secondo quanto riportato nel PMC;
- indicazione di eventuali problematiche intercorse nell'esercizio dell'attività nel corso dell'anno di riferimento ed interventi tecnici e gestionali adottati per porvi rimedio.

6.4) ENERGIA

Devono essere trasmessi i dati relativi ai monitoraggio energetici dell'impianto così come specificato nel PMC.

⁹per anno di riferimento si intende l'anno precedente a quello di invio della relazione, ad esempio al 30/4/2019 dovranno essere inviati i dati relativi al 2018.

6.5) DATI E-PRTR

Ai sensi del D.P.R. n. 157/11, entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende titolari di AIA devono verificare l'obbligo di compilare e trasmettere all'ISPRA la dichiarazione annuale E-PRTR. Le dichiarazioni presentate vengono poi validate dalla Città Metropolitana di Torino e ritrasmesse ad ISPRA, unitamente alle informazioni relative alle dichiarazioni non pervenute.

Al fine di permettere una corretta validazione delle dichiarazioni, il gestore dovrà inviare con le stesse modalità sopra specificate un apposito documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di dichiarazione E-PRTR per l'anno di riferimento. Tale documento dovrà essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.